



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 112

Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)

Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

Versione in vigore dal 10 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo	V — Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte titolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-112-valore-dei-beni-immobili-in-caso-di-offerta-congiunta-art-83-comma-6/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it